

REGOLAMENTO DI DISCIPLINE DEGLI ALUNNI

ART. 21 - PREMESSA

Gli studenti devono essere corretti negli atteggiamenti, nei gesti e nel linguaggio e devono curare la pulizia e l'igiene personale come segno di rispetto per sé e per gli altri. L'abbigliamento, appropriato all'età, deve essere consono all'ambiente scolastico. La conservazione delle aule, dell'arredamento e del materiale didattico, è affidata alle cure ed al senso di responsabilità di tutti. Gli eventuali danni sono a carico di chi li ha intenzionalmente provocati, siano essi persone singole, gruppi o classi. E' vietato portare a scuola oggetti di qualsiasi tipo che costituiscano disturbo, pericolo o minaccia per chiunque. Se trovati, saranno sequestrati, presi in consegna dal Dirigente scolastico e riconsegnati solamente nelle mani dei genitori. Considerato che per validi motivi è possibile usare il telefono del plesso scolastico per chiamare o essere chiamati, gli alunni non devono portare a scuola il telefono cellulare. Le famiglie che hanno l'esigenza di dotare i loro figli del telefonino, devono chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Tuttavia l'alunno autorizzato dovrà tenerlo in cartella, spento, per tutta la durata delle attività scolastiche, diversamente verrà ritirato e riconsegnato ai genitori dal Dirigente Scolastico. Ogni studente deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni e per eventuali dimenticanze non è consentito l'uso del telefono scolastico. Per motivi di sicurezza, agli studenti non è consentito affacciarsi da finestre o balconi o balaustre di scale, interni od esterni. Gli studenti sono accompagnati in palestra e/o nelle aule laboratorio dai docenti responsabili, negli spogliatoi devono tenere un comportamento educato e rispettoso delle esigenze altrui. La scuola considera una grave mancanza disciplinare la denigrazione di compagni, docenti, collaboratori scolastici o altre persone, soprattutto se effettuata via web. Se verrà accertato che tale azione è stata compiuta a scuola si avvierà un procedimento disciplinare, ma l'istituzione scolastica, quale fondamentale agenzia educativa, si farà carico dal punto di vista educativo anche di comportamenti scorretti avvenuti al di fuori delle mura scolastiche.

ART. 22 - MANCANZE DISCIPLINARI

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con interventi educativi e provvedimenti disciplinari

- a) assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
- b) spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'edificio scolastico;
- c) chiacchierare disturbando o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;

- d) non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico;
- e) dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie le comunicazioni dei docenti e del preside, le prove di verifica e ogni altro documento della scuola;
- f) falsificare le firme;
- g) portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche e che costituiscano disturbo, pericolo o minaccia per chiunque;
- h) portare a scuola dispositivi elettronici di qualsiasi genere senza autorizzazione;
- i) usare il cellulare senza autorizzazione del docente;
- j) acquisire dati in formato audio, video o immagini che riproducano registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, alunni, docenti o altri soggetti che operano all'interno della comunità scolastica;
- k) non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla scuola;
- l) sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
- m) offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
- n) aggredire verbalmente e/o fisicamente, individualmente o in gruppo, un compagno.

ART. 23 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'allievo.

Agli alunni, che manchino ai doveri scolastici e alle norme, si applicano, secondo la gravità, previo procedimento disciplinare, le seguenti sanzioni:

A. richiamo orale;

B. comunicazione scritta alla famiglia;

C. temporaneo allontanamento dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire all'alunno una riflessione personale sul suo comportamento. Tale sanzione può essere inflitta nei casi di reazioni incontrollate. L'allievo dovrà essere vigilato dal docente di classe o da un suo sostituto;

D. convocazione dei genitori;

E. comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia;

F. convocazione scritta per un colloquio con il Dirigente Scolastico;

G. allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 gg.;

H. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg con eventuale esclusione dallo scrutinio finale.

Congiuntamente o in alternativa alle sanzioni sopra riportate potranno essere applicati i seguenti interventi educativi mirati:

1. Assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia.

2. Sequestro del materiale non autorizzato o pericoloso, degli eventuali dispositivi elettronici o dei telefoni cellulari tenuti accesi durante le attività scolastiche senza l'autorizzazione dell'insegnante; tale materiale verrà riconsegnato ai genitori dal Dirigente Scolastico (g,h,i,j)

3. Sospensione dell'intervallo con permanenza in classe e comunicazione alle famiglie;

4. Mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione. Tale provvedimento, che deve rivestire carattere di eccezionalità, dovrà essere assegnato dal consiglio di classe convocato in seduta straordinaria.

5. In caso di danneggiamento o furto è previsto il risarcimento del danno o la restituzione del bene sottratto.

ART. 24 - ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE

Le sanzioni disciplinari saranno inflitte dai docenti, dal Preside, dal Consiglio di Classe e dal Consiglio d'Istituto. In particolare i provvedimenti di tipo A, B e C verranno disposti dai docenti. La sanzione di tipo D può essere irrogata dal docente, ma dopo averla concordata con il coordinatore di classe. Le sanzioni di tipo E e F verranno comminate dal Dirigente scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure ne è stato informato dai docenti, dal personale ATA, dagli alunni o dai genitori. La sanzione di tipo G verrà disposta dal Dirigente scolastico su delibera del Consiglio di classe convocato con la sola componente docente. La sanzione di tipo H verrà invece disposta dal Consiglio d'Istituto. In relazione alla sanzione disciplinare G occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- essa è prevista per gravi, ripetuti e comprovati motivi, quali, a puro titolo di esempio, violenza fisica o verbale individuale e di gruppo, gravi offese alle persone, gravi danni al patrimonio scolastico, azioni mirate a isolare e a vittimizzare una compagna o un compagno;

- dovrà essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e la sua famiglia per preparare il suo rientro a scuola;

La sanzione H è prevista per alunni che si siano resi protagonisti di reati o che con il loro comportamento hanno messo in pericolo l'incolumità delle persone.

In tali circostanze, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere dello stato di pericolo. Dovrà essere prevista la collaborazione degli Organi istituzionali competenti.

ART. 25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. Nei casi in cui si preveda di irrogare una sanzione disciplinare prevista alle lettere G e H di cui all'art 30 del presente regolamento, il procedimento disciplinare deve essere avviato con la contestazione dell'addebito, formulata in forma scritta e trasmessa ai genitori. In tali circostanze gli alunni supportati dai genitori sono invitati a presentare giustificazioni anche in forma scritta e a produrre prove a loro sostegno. Per tutti gli altri tipi di sanzione la contestazione può essere formulata all'istante, anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe. Alcune sanzioni disciplinari potranno essere convertite in attività in favore della comunità scolastica

ART. 26 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni di cui alle lettere G e H è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, all'organo di garanzia interno alla scuola, entro 15 gg dalla notifica del provvedimento disciplinare.

ART. 27 - ATTIVITA' RISARCITORIE

Le sanzioni disciplinari possono essere convertite nelle sotto elencate attività utili alla comunità scolastica:

- svolgimento di attività educative in aggiunta ai normali impegni scolastici;
 - utilizzo del tempo libero dell'allievo in attività di collaborazione con il personale scolastico. Anche al fine di riparare il danno effettuato.
- Una delle condizioni affinché l'alunno possa accedere alla conversione della sanzioni disciplinare è che egli ammetta la propria responsabilità e dichiarare la sua intenzione di riparare il danno nelle modalità più consone alla mancanza effettuata.

Art. 28 - RISARCIMENTO DANNI

Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni è dovere civico e che lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di apprendimento decoroso, venga sperperata da atteggiamenti irresponsabili, quando non vandalici, si stabiliscono i seguenti **Principi di comportamento**:

- a) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti intenzionali dei locali, arredi ed attrezzature è tenuto a risarcire il danno;
- b) nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe come gruppo sociale a cui sono stati affidati i beni ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- c) qualora il danneggiamento riguardi spazi comuni (corridoi, bagni, aule speciali...), sia rilevante e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso del danneggiamento di un'aula, in assenza della sua classe, essa viene equiparata al corridoio;
- d) è compito della Giunta Esecutiva valutare l'opportunità di procedere alla richiesta di risarcimento, fare la stima dei danni verificatesi e comunicare per lettera agli allievi interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento;
- e) le somme derivate dal risarcimento saranno iscritte nel bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso - anche parziale - delle spese sostenute dall'Ente locale, sia attraverso interventi diretti o con l'acquisto del bene danneggiato.

ART. 29 - ORGANO DI GARANZIA

Entro il termine di 15 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza della sanzione (di tipo G e H) inflitta al proprio figlio, il genitore può proporre ricorso scritto all'Organo di Garanzia, trascorso tale termine la sanzione diventerà esecutiva. Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, è costituito presso la Scuola l'Organo di Garanzia competente a decidere sui ricorsi disciplinari di cui all'art. 31 e sui conflitti relativi all'applicazione del presente regolamento; detto Organo si compone di cinque membri: il Presidente e quattro Consiglieri. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, svolge la funzione di presidente e pertanto: prende visione dei ricorsi e delle questioni su cui deliberare; convoca tramite avviso scritto le riunioni dell'Organo di Garanzia; dà lettura in riunione dei ricorsi e delle altre istanze pervenuti; espone ai Consiglieri le questioni su cui deliberare; redige, in conformità a quanto deliberato dall'Organo di Garanzia, i provvedimenti e li comunica, tramite lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno, agli interessati. Le funzioni di consigliere sono svolte da due genitori nominati dal Consiglio d'Istituto, da un insegnante nominato dal Collegio dei Docenti e da un membro del personale ATA nominato dal Consiglio d'Istituto, i quali nominano contestualmente un Consigliere supplente per i casi d'impossibilità a presenziare dei Consiglieri effettivi. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. Il Consigliere insegnante è tenuto a redigere il verbale nell'apposito registro delle riunioni dell'Organo di Garanzia. I verbali di ciascuna riunione devono essere sottoscritti da tutti i componenti. La carica di Consigliere ha durata pari all'anno scolastico. Il Consigliere che non partecipi per tre volte alle riunioni decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito con altro nominato dai rispettivi organi.